



SILVIA RUSCIANO

Motivazione apparente e rinvio *per relationem*

cass-21978_2018

Con l'ordinanza n. 21978, depositata lo scorso 11 settembre 2018, la sesta sezione della Suprema Corte fornisce indicazioni in tema di nullità della sentenza motivata *per relationem*, affermando, tra l'altro, che: *“la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione e che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio”*.

La vicenda ha tratto origine dalla impugnazione in cassazione di una sentenza della Corte d'Appello di Campobasso; il giudice del gravame, richiamando il contenuto della pronuncia di primo grado (che confermava in pieno), rigettava la domanda del lavoratore diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa.

Il collegio della c.d. sezione filtro, chiamato a valutare l'ammissibilità e fondatezza della prospettata nullità della sentenza ex artt. 360 n. 4 c.p.c. e/o 111 Cost., chiarisce – seppure in modo estremamente sintetico - gli oneri a carico della parte nella formulazione del motivo nonché gli obblighi del giudice nel predisporre una motivazione *per relationem*.

Dal primo punto di vista, necessario ai fini dell'ammissibilità della censura (correttamente qualificata in termini di nullità della sentenza) è l'onere – desumibile dall'art. 366, n. 6 c.p.c. – di individuazione (*rectius*: localizzazione) della motivazione del primo giudice condivisa in sede di gravame, nonché delle critiche ad essa mosse in appello, così da individuare la prospettata elusione dei doveri motivazionali da parte del giudice di secondo grado.

In riferimento, poi, alla fondatezza del ricorso, la Corte accoglie il principio di diritto già formulato dal Giudice della nomofilachia: adempie all'obbligo della motivazione il giudice che – attraverso il rinvio alla pronuncia di primo grado – dà conto di avere criticamente valutato sia il provvedimento censurato che le censure proposte; in caso contrario la motivazione del provvedimento è solo apparente e conduce alla nullità della sentenza.